

ACCORDO AZIENDALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Il giorno 3 luglio 2014 in Roma, presso la sede di FISASCAT-CISL

TRA

FIRE S.p.a.: nella persona del procuratore speciale Marcello Grimaldi;

da un lato

E

la **FISASCAT CISL** nazionale, rappresentata da Mario Piovesan;

La **FILCAMS CGIL** nazionale, rappresentata da Danilo Lelli;

La **UILTUCS UIL** nazionale, rappresentata da Gabriele Fiorino;

dall'altro

Premesso

- che FIRE S.p.A. esercita l'attività di recupero crediti, occupa n. 94 dipendenti e n. 640 collaboratori a progetto distribuiti in n. 7 unità produttive dislocate su Messina e provincia, Palermo, Napoli, Roma, Milano;
- nelle imprese a tutela del credito si avverte l'esigenza di tutelare il patrimonio aziendale nonché i flussi di titoli e valori da rimettere alle società committenti;
- al tempo stesso è necessario garantire la sicurezza del personale nonché di eventuali visitatori;
- per tali motivi si avverte l'esigenza di predisporre ed installare impianti di videosorveglianza;
- la disciplina della videosorveglianza va coordinata con regole di settore riguardanti il rapporto di lavoro ed il connesso utilizzo di tecnologie;
- alcune disposizioni di settore fatte salve dal Codice Privacy prevedono specifici divieti o limiti, come quelli posti dallo Statuto dei lavoratori sul controllo a distanza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PARTE GENERALE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ARTICOLO 3 – VIDEOSORVEGLIANZA

Al solo fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale, Fire è legittimata ad installare presso la propria sede di via Bonsignore 1, Messina, un impianto di videosorveglianza mediante telecamere a circuito chiuso, nel rispetto del provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 della Legge n. 300/1970.



Le parti concordano le seguenti modalità di gestione e funzionamento dell'impianto:

1. le riprese video avranno esclusivamente la finalità sopra indicata e non potranno assolutamente essere utilizzate per controllare l'attività dei lavoratori;
2. le immagini raccolte non saranno diffuse né comunicate ad alcuno e saranno conservate per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui al precedente comma e, in ogni caso, non oltre le 24 ore;
3. le aree e i locali aziendali sottoposti a videosorveglianza sono quelli indicati nelle apposite planimetrie allegate, dalle quali risulta il punto di installazione di ciascuna telecamera ed il relativo angolo visuale di ripresa;
4. le riprese video riguarderanno i luoghi in cui si svolge l'attività produttiva ed i luoghi in cui transitano i lavoratori solamente per quanto strettamente indispensabile al perseguimento degli scopi di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale sopra indicati;
5. le singole telecamere saranno segnalate da un apposito cartello conforme alle disposizioni del Garante della Privacy;
6. tutto il personale sarà informato della installazione dell'impianto di videosorveglianza mediante apposita "informativa" scritta resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice della privacy);
7. Fire si impegnerà a rispettare pienamente quanto stabilito:
 - dal Garante per la privacy nel suo "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" dell' 8.4.2010, con particolare riguardo al punto 4.1, relativo alla videosorveglianza nell'ambito del rapporto di lavoro, e dichiara altresì la propria intenzione di adeguarsi a quanto verrà eventualmente disposto in materia con futuri provvedimenti del Garante per la privacy;
 - dall'art.4 della legge n. 300/70 e della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/03, posta a tutela della privacy del personale dipendente

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, li 3 luglio 2014

FISASCAT CISL

Mario Piovesan 

Per FIRE S.p.A. Marcello Grimaldi 

FILCAMS CGIL

Danilo Lelli 

UILTUCS

Gabriele Fiorino 